



# Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

Servizio Finanziario Contabile

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 40 DEL 23/07/2024

## ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

**OGGETTO: PLURIENNALE 2024/2026 E VERIFICA DELLA PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO PER L'ANNO 2024**

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione nota aggiornamento DUP e Bilancio di Previsione 2024/2026", esecutiva ai sensi di legge, così come modificato dalle variazioni di bilancio intervenute sino alla data odierna;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11 gennaio 2024 con la quale venivano assegnate le risorse del Bilancio pluriennale 2024/2026 ai responsabili;

**PREMESSO CHE** l'art. 193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che *"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

- *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo."*;

**RILEVATO** che l'art. 14 del vigente regolamento di contabilità riprende quanto disposto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** pertanto necessario, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo sopra citato, provvedere alla verifica del permanere degli equilibri finanziari;

**RICHIAMATO** l'art. 175, comma 8 del TUEL che dispone quanto segue: *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio."*;

**CONSIDERATO CHE**, in sede della ricognizione operata ai sensi dell'art. 193 del TUEL, è

emerso quanto segue:

- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio;
- l'andamento nella gestione dei residui non presenta gravi squilibri né fa prevedere un possibile disavanzo di amministrazione;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un'adeguata liquidità volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa nel rispetto dell'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
- la gestione di competenza consente il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio;

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2024/2026 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei servizi, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
- in relazione all'esercizio in corso, non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194, come evince dalle comunicazioni dei responsabili di servizio;
- dalla verifica effettuata dal servizio finanziario sull'andamento della gestione dei residui attivi, non è necessario modificare la quota di avanzo di amministrazione accantonata a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto l'importo accantonato in sede di previsione risulta essere congruo;

**VISTA** la relazione tecnica del Responsabile del Servizio finanziario, allegata al presente provvedimento, che attesta il permanere degli equilibri generali di bilancio sia nella parte competenza che in quella dei residui, nonché nella gestione di cassa per l'anno 2024;

**RICHIAMATO** l'art. 1 della l. 145/2018 che prevede, al comma 819, che i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare a quelle di cui:

- al comma 820, che, a decorrere dall'anno 2019, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011;
- al comma 821, che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; inoltre tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011).

**DATO ATTO**, pertanto, che questo Consiglio non deve effettuare alcun riequilibrio ai sensi dell'art. 193 citato;

**RILEVATO** che il presente atto non deve essere trasmesso all'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 19/2015, modificato dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2016, che prescrive la non applicazione agli Enti Locali della Valle d'Aosta di alcune disposizioni riportate nel TUEL, tra le quali l'art. 239 "Funzioni dell'organo di Revisione";

## **RICHIAMATI:**

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valled’Aosta”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il vigente regolamento comunale in materia di contabilità;

**VISTO** il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, nonché ai sensi dell’art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale e ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del TUEL nonché ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

**PROCEDUTOSI** con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n.

Consiglieri votanti: n.

Voti favorevoli: n.

Voti contrari:

Astenuti:

**VISTO** l’esito della votazione;

## **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- risultano rispettati gli equilibri di bilancio per l’esercizio 2023, in quanto, secondo le valutazioni e le stime condotte in narrativa, è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza e dei residui, ovvero con probabile avanzo di amministrazione;
- non risultano debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di previsione risulta essere congruo;
- risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio e le proiezioni al 31 dicembre 2024 consentono di prevedere il rispetto dei medesimi vincoli di legge.

MF